



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

In persona del Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'udienza del 23.4.2020, svoltasi con le modalità di cui all'art. 83 lett. h) D.L. n. 18/2020, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 8307 del ruolo gen. dell'anno 2017

TRA

CANTO SALVATORE , rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. CANTO SALVATORE presso il quale è elettivamente domiciliato in VIA DEL LAVORO N. 73 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE

ricorrente

E

I.N.P.S. ROMA , in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. presso il quale è elettivamente domiciliata in

Resistente

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con ricorso dell'11.10.2017, parte ricorrente deduceva che:: 1) con lettera dell'1/07/2015 l'I.N.P.S. gli aveva comunicato di aver provveduto alla iscrizione d'ufficio alla gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 L. 335/1995, con decorrenza dal 1.1.2009 in quanto da una verifica era risultato che esso ricorrente, nell'anno 2009, aveva dichiarato un reddito da lavoro autonomo, derivante



dall'esercizio abituale di arti o professioni e che tale reddito non era stato assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali, richiedendo altresì il pagamento della complessiva somma indicata in ricorso ed impugnata con separato ricorso; 2) con lettera a.r. n. 650366683581 del 1.7.2016 l'INPS aveva richiesto, per il medesimo titolo, il pagamento a titolo di contributi per l'anno 2010, nei trenta giorni successivi, dell'importo complessivo di € 3.122,37, di cui € 1.785,70 per sanzioni.

Parte ricorrente eccepiva: a) l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 L. 335/1995, oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 18 co. 12 D.L. n. 98 del 2011, in quanto per l'anno 2010 esercitava la professione di avvocato per cui risultava iscritto nell'apposito Albo e, pertanto, era tenuto al versamento alla Cassa forense del cd. Contributo integrativo, come disposto dall'art. 11 della L. n. 576/1980; b) la prescrizione del credito; c) l'illegittimità delle sanzioni applicate, siccome calcolate ai sensi dell'art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/2000, dovendosi piuttosto, applicare quelle di cui al comma 10.

Per tali motivi chiedeva dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e di pagamento dei connessi contributi.

Si costituiva l'Inps, preliminarmente opponendosi all'eccezione di prescrizione, considerato che la stessa decorrerebbe solo dall'anno successivo al periodo di imposta interessato e, precisamente, dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e che, in ogni caso, tale dichiarazione sarebbe - ove priva dei requisiti di atto ricognitivo del debito - quantomeno atto idoneo a sospendere la prescrizione ex art. 2941 n. 8 cc, secondo i principi di cui alla sentenza n. 27950 del 31.10.2018; nel merito, insistendo per la ricorrenza dei requisiti all'art. 2 co. 26 L. 335/1995.

Il ricorso non può essere accolto.

Circa la domanda di accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata, questo giudice condivide e richiama le argomentazioni espresse, nella pronunzia n. 32167 del 12.12.2018, (ribadite con riferimento alle ulteriori categorie professionali dei dottori commercialisti e degli ingegneri ed architetti) dalla Suprema Corte, la quale dopo aver richiamato i precedenti in materia ed, in particolare, i principi affermati dalle SS.UU. nella sentenza n. 3240/2010, ha precisato: “
...16. In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il



medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.

17. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Per tale ragione non è corretto adottare, nella ricerca della soluzione della questione, una logica limitata ad un mero riparto di competenze tra Gestione separata e cassa professionale con la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele, improntato a precisi obblighi derivanti dalla Costituzione, per effetto dell'attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati. 18. Va, infatti, rimarcato che il principio di autonomia riconosciuto alle Casse professionali dal d.lgs. 509 del 1994 realizza, nel rispetto della natura pluralista dell'intero sistema previdenziale, il diverso scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell'assicurazione obbligatoria, all'interno dello spazio assegnato loro dalla legge (art. 3, comma 12, I. n. 335 del 1995), senza il concorso finanziario da parte dello Stato... omissis... 30. Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26 , I. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. 31. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS.”

Ritenuto, dunque, che il reddito derivante dall'esercizio abituale della professione di avvocato vada assoggettato a copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti, stante la ratio della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26 , I. n. 335 del 1995, come interpretata dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, va rigettata la domanda di accertamento negativo, ritenendo invece fondata l'iscrizione d'ufficio del ricorrente nella gestione separata.

Posta, dunque, la sussistenza del diritto dell'Inps alla riscossione dei contributi derivanti dalla suddetta iscrizione, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito. Sul punto, questo giudice ritiene doversi stabilire la decorrenza della prescrizione nel termine di pagamento del saldo e non nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione



assicurativa; ciò, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, in aderenza ai principi espressi dalla Suprema Corte nella pronunzia n. 27950 del 31.10.2018, di cui si riportano i punti salienti della motivazione:

“ ... 3.1 Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2011, nel testo *ratione temporis* vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti; mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le scadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata «tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta. 3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054) ...omissis... 3.5 La fondatezza dei primi due motivi sollecita evidentemente il ragionamento, cui non a caso si estendono le difese dello stesso ricorrente, in ordine alla rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la Gestione Separata (c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) e ciò non tanto sotto il



già menzionato profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, su cui appunto si soffermano le argomentazioni del Bruzzone, della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 n. 8 c.c.). Sul punto, le difese in ordine all'assenza di allegazione nei gradi di merito, da parte dell'ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento non hanno pregio, dovendosi condividere l'orientamento per cui «l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c. c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (Cass. 30 settembre 2016, n. 19567)... la questione qui in esame resta assorbita e come tale rimessa alle valutazioni del giudice cui, nei termini di seguito specificati, viene rinviata la causa”.

Ebbene, non sussiste dubbio circa il fatto che l'unico momento di insorgenza del debito contributivo sia rappresentato dalla produzione del reddito e che l'esigibilità del corrispondente credito da parte dell'INPS e, di conseguenza, la decorrenza del termine di prescrizione, sia subordinata alla maturazione del termine di pagamento, normativamente predeterminato; ciò, senza che, nel caso de quo, alla presentazione della dichiarazione dei redditi possa assegnarsi efficacia interruttiva, siccome priva del contenuto di atto di ricognizione del debito contributivo.

Infatti, come ammesso dal medesimo ente impositore, pur avendo il ricorrente - nel quadro RM, redditi provenienti da arti e professioni con codice ATECO 691010 (attività degli studi legali) del modello Unico - dichiarato proventi, non aveva altresì compilato il quadro RR sezione II, riepilogativo della contribuzione previdenziale versata. Pertanto, in presenza di tale omissione, non è ravvisabile alcuna dichiarazione di scienza del contribuente, tale da potersi affermare la sussistenza dell'effetto interruttivo proprio della ricognizione del debito.

Tantomeno, può ritenersi ricorrere l'effetto sospensivo di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., che – a differenza di quanto sostenuto dall'Inps – non è stato affatto riconosciuto dalla Cassazione nella sentenza n. 27950 del 31.10.2018, la quale ha, invece, ritenuto la questione assorbita, rimandandola al primo giudice e si è pronunciata esclusivamente sul tema della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di sospensione della prescrizione.

Ebbene, non ignora questo giudice l'orientamento espresso sul punto dalla successiva e recentissima pronunzia della Suprema Corte, ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, secondo cui: “*In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del*



professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”, ma non lo ritiene condivisibile per le motivazioni di seguito espresse ed alla luce del ragionamento già sviluppato con la sentenza n. 27950/2018 sopra citata.

Un distinguo è fondamentale tra l’ipotesi di omessa compilazione del solo quadro RR del modello relativo ai contributi versati e quella di omessa compilazione, altresì, del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo derivante dall’esercizio abituale di arti o professioni.

Deve, infatti, escludersi che nella prima ipotesi ricorra il dolo dell’occultamento del debito, proprio in considerazione del fatto che il presupposto costitutivo del debito contributivo - ovvero sia la produzione di un reddito derivante dall’esercizio di attività di lavoro autonomo e non assoggettato ad altre forme di contribuzione – non è occultato, ma al contrario è oggetto esplicito della dichiarazione dei redditi. E’ irragionevole, allora, pensare che l’omessa compilazione del quadro RR – in presenza della contestuale confessione del reddito, dichiarato nell’apposito quadro della medesima dichiarazione – possa integrare doloso occultamento del debito contributivo. All’opposto, la circostanza dell’aver dichiarato il reddito costituisce elemento idoneo a far escludere, in radice, che si possa configurare nel dichiarante l’intenzione di occultare il debito che dallo stesso deriva e rende, invece, palese la buona fede del contribuente, ignaro degli effetti, in termini contributivi, conseguenti alla produzione di tale reddito.

Diversa, invece, l’ipotesi in cui il contribuente non solo abbia omissso la compilazione del quadro RR, ma abbia più a monte occultato il presupposto della predetta obbligazione contributiva, omettendo la compilazione del quadro dedicato ai Redditi da lavoro autonomo; infatti, siffatta omissione potrebbe configurarsi come dolosa, laddove preordinata all’evasione contributiva.

Tutto ciò osservato, va rilevato come il termine di versamento dei contributi dovuti alla gestione separata coincide con quello fissato ai fini fiscali (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995) e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell’anno precedente.

In relazione al caso di specie, va rilevato che per i contributi oggetto del presente giudizio, ovvero quelli dell’anno 2010, il termine inizialmente stabilito al 16 giugno 2011 è stato modificato dall’art 1 del D.P.C.M. 12 maggio 2011, prorogandolo sino al 06.07.2011. Ne consegue che il periodo di prescrizione quinquennale risulta maturato rispettivamente in data 06.07.2016; dunque, è idoneo atto interruttivo è rappresentato dalla nota notificata il 01.07.2016 relativa ai contributi dell’anno 2010. Nessun effetto, né interruttivo né sospensivo della prescrizione, può riconoscersi alle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente per le ragioni sopra espresse.



Conseguentemente, risultano dovuti risultano i contributi di cui alla nota del 1.7.2016, sicchè rispetto a tale credito, va esaminata la domanda subordinata, di annullamento o riduzione delle sanzioni, calcolate sulla base dell'art 116 comma 8 lett B) concernente l'ipotesi di evasione, anziché secondo il comma 10, invece applicabile a dire del ricorrente.

In diritto, la pretesa sanzionatoria si fonda sull'art. 116, comma 8, della legge 388/200 il quale stabilisce che: *“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:*

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti



impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.”

Nel caso di specie, è incontestato che non vi sia stato affatto il pagamento dei contributi né che sia avvenuto “entro il termine fissato dagli enti impositori” sicchè non ricorre l'ipotesi del comma 10 – unica invocata dal ricorrente – con la conseguente infondatezza della doglianza.

La novità, controvertibilità e complessità della questione, caratterizzata da un contrasto giurisprudenziale, al momento del deposito del ricorso indicano a compensare interamente la spesa tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:

- rigetta la domanda;
- compensa le spese processuali.

Così deciso in S.M.C.V., il 23.04.2020

IL GIUDICE

Dott. ssa Valentina Paglionico

